

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CGF

(2011/2012)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 126/CGF – RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2012

### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Ivan De Musso – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA POL. REAL COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE LUCIA CONTE SEGUITO GARA REAL MARSICO/ REAL COSENZA DELL’11.12.2011** (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 14.12.2011)

Con decisione del Giudice presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata nel Com. Uff. del 14 dicembre 2011 la calciatrice Lucia Conte della Polisportiva Real Cosenza veniva squalificata per 3 gare per essere stata espulsa su indicazione dell’assistente arbitro “in quanto colpiva con un pugno una calciatrice avversaria”, così ponendo in essere una condotta violenta ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) del C.G.S..

Contro tale pronuncia proponeva impugnazione la Polisportiva Real Cosenza che ricostruiva in forma differente da quella fatta propria dal Giudice di primo grado i fatti che avevano dato luogo alla sanzione, rilevando una asserita incoerenza tra risultanze degli atti di gara e decisione impugnata, in particolare sotto il profilo dello scarto temporale intercorso tra la segnalazione dell’assistente e l’espulsione nonché della mancanza di lesioni a carico della calciatrice destinataria della condotta dell’appellante. Subordinatamente veniva chiesta la riduzione della sanzione: a suffragio della propria ricostruzione l’appellante allegava un filmato della gara.

All’udienza del 29 dicembre 2011, la Corte, sentita la rappresentante dell’impugnante, si riservava un approfondimento istruttorio, che è stato possibile espletare solo il successivo 4 gennaio 2012, consistente nel colloquio telefonico diretto con l’assistente di gara. Questi confermava il proprio precedente rapporto e, in particolare, il compimento di un atto violento da parte della calciatrice squalificata, la quale colpì con un pugno un’avversaria senza creare danni fisici. Su apposita richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte, l’assistente spiegava che, solo a seguito del parapiglia creatosi in campo, trascorse circa un minuto tra il momento della sua segnalazione e quello della effettiva espulsione da parte dell’arbitro.

Ciò premesso, la Corte non ha esitazioni nel ritenere pienamente ed incontrovertibilmente provata la condotta violenta che portò alla sanzione, la cui misura è del tutto congrua rispetto alle disposizioni vigenti: la decisione di primo grado va, pertanto, integralmente confermata con incameramento della tassa: è solo il caso di sottolineare che, nel caso di specie, in cui è stata sollevata

la questione della fedeltà del referto arbitrale al reale svolgimento dei fatti, non ricorre alcuna delle condizioni legittimanti l'acquisizione di prove filmate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Real Cosenza di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.1.2012 INFLITTA AL SIG. ANDREA TRINGALI SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 286 del 21.12.2011)**

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 286 del 21.12.2011, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 inibiva fino al 31.1.2012 il dirigente dell'A.S.D. Augusta, Tringali Andrea, reo di avere al termine della gara Acireale/Augusta disputata il 15.12.2011 per la Coppa Under 21 del Calcio a 5, posto in essere un atto di violenza in danno di un calciatore della squadra antagonista.

Contro tale pronuncia ha avanzato appello a questa Corte, nell'interesse del proprio tesserato, la di lui società, proponendo una ricostruzione degli accadimenti priva di riscontri nei documenti ufficiali, accusando l'arbitro di aver omesso di segnalare i numerosi atti di aggressione perpetrati da tesserati e sostenitori del sodalizio ospitante in suo danno e chiedendo, insieme con l'annullamento della sanzione comminata al Tringali, l'invio degli atti alla Procura Federale per una più approfondita indagine sull'occorso.

Il reclamo, infondato, va respinto.

Lo stesso, infatti, in base al principio del "tantum devolutum, quantum appellatum", non può che reputarsi circoscritto all'inibizione del dirigente, tale essendo l'oggetto della decisione impugnata.

Orbene, anche a voler supinamente accettare la descrizione di tutti i comportamenti antiregolamentari che, a detta della reclamante, sarebbero stati commessi in occasione dell'incontro indicato in narrativa e che comunque, come detto, non emergono dal rapporto arbitrale costituente, nella materia, fonte di prova privilegiata, non si vede come poter trarre da essa elementi che escludano o sminuiscano la gravità della condotta ascritta al Tringali, condotta che va ritenuta giustamente e congruamente punita in primo grado.

Solo, infine, l'accusa di falsità elevata col reclamo nei confronti dell'arbitro può indurre questo Collegio, che ravvisa nella stessa ipotesi di rilevanza disciplinare a carico di chi l'ha formulata, a disporre la rimessione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO DELL'A.S.D. TOLLO 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TOLLO 2008/ACQUAESAPONE C5 DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del 23.12.0211)**

L'A.S.D. Tollo 2008, con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto, ha impugnato la sanzione comminata nei suoi confronti dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque e di cui al Com. Uff. n. 304 Stagione Sportiva 2011/2012 consistente nell'ammenda di €1.000,00.

La sanzione in discorso veniva irrogata perché un sostenitore di parte ricorrente, penetrato indebitamente sul terreno di gioco, rivolgeva ingiurie al cronometrista ufficiale, tentando poi di raggiungerlo al termine dell'incontro dopo essere sempre indebitamente penetrato nella zona degli spogliatoi.

Assume la ricorrente, a fondamento del proprio gravame, che i fatti si sarebbero svolti in maniera differente da quella refertata e che il detto tifoso non avrebbe arrecato l'ingiuria considerata dalla statuizione impugnata, inducendo i Giudici in errore.

In subordine l'A.S.D. Tollo 2008 sollecita la riduzione dell'ammenda.

L'impugnazione come sopra motivata suscita dubbi di ammissibilità in quanto sottoscritta dal dirigente accompagnatore e non da legale rappresentate del sodalizio; ritiene tuttavia la Corte di poter prescindere dalla verifica – e quindi dalla pronuncia – in ordine ai poteri del detto dirigente dal momento che il gravame risulta infondato nel merito.

I fatti oggetto di valutazione sono stati invero riferiti con particolare precisione da parte del direttore di gara; in base a tale rapporto, anzi, il Giudice Sportivo avrebbe potuto aggravare la sanzione in considerazione del comportamento tenuto dall'aggressore - oltretutto custode dell'impianto in cui si svolgono le gare giocate in casa dall'Associazione ricorrente - nei confronti dell'arbitro, afferrato con forza per la maglietta.

Conseguentemente, il ricorso non merita accoglimento anche in relazione alla conclusione subordinata dal momento che la sanzione irrogata appare perfettamente proporzionata alla violazione commessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Tollo 2008 di Tollo (Chieti)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 19 gennaio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete